

15/17834

REGISTRATO

Spett.le
La Fenice S.C.R.L.
Via Giovanni Laterza 16
70010 Valenzano (BA)

ITALIA LAVORO

Num. Prot. 0017630/2011

Data Prot. 22/12/2011



0017630/2011

incarico per la P'affidamento delle attività pulizia degli uffici di Italia Lavoro S.p.A. di Bari
Tra

Italia Lavoro S.p.A. (di seguito anche "la Società con sede legale in via Guidubaldo Del Monte 60-00197 Roma

e

La Fenice S.C.A.R.L. Via Giovanni Laterza 16 -Valenzano (BA)

PREMESSO CHE

Italia Lavoro S.p.A., avendo una sede operativa sita in via Amendola 166 , Bari, necessita di un servizio di pulizia della medesima;
conseguentemente, per la fornitura in oggetto ed in coerenza con quanto previsto dalle procedure aziendali attraverso una procedura trasparente e comparativa ha individuato la Fenice quale fornitrice del servizio in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe convengono quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, la richiesta di preventivo ed il preventivo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Articolo 2

Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio e frequenza delle prestazioni

la Società, affida il compito di procedere alla realizzazione dell'attività di pulizia degli uffici di Italia Lavoro S.p.A. siti in via Amendola 166 , Bari secondo termini e modalità indicati nella richiesta di preventivo e nel preventivo del 17/10/2011 N. 135/2011 e, laddove non diversamente

00197 Roma • Via Guidubaldo Del Monte, 60
Telefono 06.80244.1 - Fax 06.8082085
www.italialavoro.it

Azionista Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542
Certificata UNI EN ISO 9001:2000 (n. 595 - Uniter)



specificato nel presente incarico secondo le indicazioni che vi saranno impartite dal Responsabile della UT.

Articolo 3

Orario di svolgimento del servizio

3.1 Il servizio verrà svolto dalle 9.00 in poi, in orario d'ufficio, tre volte alla settimana lunedì, mercoledì e giovedì. L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni dovrà, altresì, garantire la presenza di un addetto.

3.2 Qualsiasi modifica degli orari o del tipo di servizio da svolgere, dovrà essere comunicata per iscritto dal responsabile di contratto di Italia Lavoro al responsabile di contratto dell'Appaltatore. A tale comunicazione Appaltatore dovrà dare tempestivo riscontro.

Articolo 4

Durata ed accettazione del contratto del contratto

4.1 Il presente incarico deve intendersi valido per 12 mesi decorrenti dal 01/01/2012 previo verbale di consegna dei locali, restando espressamente esclusa una proroga automatica del medesimo.

4.2 Unitamente all'accettazione l'Appaltatore s'impegna ad inviare l'allegato A debitamente compilato.

Articolo 5

Corrispettivo dell'appalto

5.1 Per l'attività svolta sarà riconosciuto all'Appaltatore un compenso complessivo ed onnicomprensivo massimo di Euro 5.256,00 (cinquemiladuecentocinquantasei/00), oltre IVA pari ad € 438,00 mensili oltre IVA. L'importo massimo innanzi concordato deve intendersi comprensivo di tutto quanto a Voi spettante. Pertanto, non potrete avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

5.2 La richiesta di pagamento sarà avanzata con cadenza mensile.

5.3 Il pagamento sarà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese mediante bonifico su c/c da voi indicato e, comunque dopo aver acquisito da parte degli uffici di competenza il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le parti, in deroga a quanto previsto dal D. lgs 231/2002, fissano sin d'ora l'interesse di mora nella misura del 2,5% delle somme richieste.

Articolo 6

Personale da impiegare nello svolgimento del servizio

6.1 Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da Personale, in divisa e dotato di cartellino di riconoscimento, idoneo ad eseguire le prestazioni richieste, nonché di provata capacità, onestà e moralità, per il quale l'Appaltatore sarà tenuto ad applicare le condizioni normative e retributive conformi a quelle stabilite nelle vigenti disposizioni legislative e nei contratti e accordi collettivi di lavoro della categoria cui appartengono i Dipendenti.

6.2 Il nominativo della persona preposta allo svolgimento del servizio dovrà essere comunicato al responsabile di Contratto di Italia Lavoro s.p.a.. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata.

Articolo 7

Materiali d'uso, attrezzature e prodotti

7.1 Appaltatore nello svolgimento del servizio, dovrà utilizzare prodotti, impiegare attrezzature macchine di propria libera disponibilità e rispondenti alla normativa vigente.

7.2 L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche, dovranno essere perfettamente compatibili con la natura dei locali, non dovranno essere rumorose, dovranno essere tecnicamente efficienti ed essere mantenute in perfetto stato, inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare gli operatori ed i terzi da eventuali infortuni.

7.3 L'Appaltatore sarà responsabile della custodia, sia delle macchine, sia delle attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. Italia Lavoro s.p.a. non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti utilizzati dall'appaltatore.

7.4 Tutte le attrezzature ed i macchinari utilizzati dalla Appaltatore per lo svolgimento del servizio dovranno avere apposita targhetta o adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

7.5 L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dell'immondizia ed al suo trasporto nel locale destinato al deposito della stessa.

7.6 Saranno a carico di Italia Lavoro S.p.A. i consumi dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.

Articolo 8

Responsabilità ed obblighi

8.1 L' Appaltatore sarà responsabile verso Italia Lavoro S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri Dipendenti.

8.2 Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, relative in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

8.3 L'Appaltatore sarà obbligato a rispettare, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Italia Lavoro S.p.A. la relativa certificazione richiesta (vedi articolo 4).

8.4 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

Articolo 9

Controlli e penali

9.1 Italia Lavoro S.p.A. avrà la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per ottenerne la regolare esecuzione.

9.2 Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all' Appaltatore, il servizio non sia svolto anche per un solo giorno, ovvero sia espletato in ritardo, o non sia conforme a quanto previsto dalla richiesta di preventivo, Italia Lavoro S.p.A. applicherà, sui corrispettivi di spettanza dell'Appaltatore, una penale pari a:

Euro 25,82 (venticinque/82) al giorno, per ogni stanza, corridoio, mal pulito, o non pulito affatto o pulito in ritardo;

Euro 51,65 (cinquantuno/65) al giorno, per ogni bagno mal pulito, non pulito affatto o pulito in ritardo.

9.3 Le penalità a carico della Appaltatore saranno prelevate dal corrispettivo mensile dovuto da Italia lavoro. L'importo complessivo delle penali non potrà superare, comunque, il 30% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penali non preclude, in alcun modo, il diritto di Italia Lavoro S.p.A. ad agire per il ristoro del maggior danno subito. Il superamento di tale limite massimo darà diritto a Italia lavoro s.p.a. di dichiarare la risoluzione del presente contratto.

9.4 Resta inteso che in caso di inadempienze gravi e o ripetute Italia lavoro s.p.a. avrà, comunque, la facoltà di risolvere il contratto e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento del ulteriore danno subito.

Articolo 8 Responsabilità ed obblighi

- 8.1 L'Appaltatore sarà responsabile verso Italia Lavoro S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri Dipendenti.
- 8.2 L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia relative in particolare, ma non limitatamente, alla sicurezza del lavoratore e alla prevenzione degli infortuni.
- 8.3 L'Appaltatore sarà obbligato a reperire, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Italia Lavoro S.p.A. la relativa certificazione richiesta (vedi articolo 4).
- 8.4 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di natura sindacale del lavoratore, nonché di cui all'articolo 2 della legge n. 30/1998, con le modalità di cui alla presente.

Articolo 9 Controlli e penali

- 9.1 Italia Lavoro S.p.A. avrà la facoltà di verificare il controllo del servizio nelle forme e nei modi più opportune per ottenere la regolare esecuzione.
- 9.2 Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all'Appaltatore, il servizio non sia svolto, oppure per un solo giorno, ovvero sia coperto in ritardo, o non sia conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, Italia Lavoro S.p.A. applicherà, sui corrispettivi di spesa del contratto, le penalità previste per ogni giorno di ritardo, o non conformità, o giorno in ritardo, o giorno in ritardo, o giorno in ritardo.
- 9.3 La penalità a carico della Appaltatore saranno incluse nel corrispettivo mensile fornito da Italia Lavoro. L'importo complessivo delle penali non potrà superare, comunque, il 5% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penali non preclude, in alcun modo, il diritto di Italia Lavoro S.p.A. ad agire per il ristoro del maggior danno subito. Il superamento di tale limite massimo darà diritto a Italia Lavoro S.p.A. di dichiarare la risoluzione del presente contratto.
- 9.4 Resta inteso che in caso di inadempienze gravi e ripetute Italia Lavoro S.p.A. avrà, comunque, la facoltà di risolvere il contratto e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento del danno subito.

9.6 La Società farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, tramite raccomandata a mano o A.R., le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati; comunicherà altresì le eventuali prescrizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che la Società indicherà. L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni della Committente entro 48 ore dalla ricezione della contestazione. Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 10 **Cessione del contratto e subappalto**

10. E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le attività di cui al presente incarico. La Società non assume alcuna responsabilità ovvero obbligazione nei confronti di terzi, aventi rapporti con l'Appaltatore, che non siano stati esplicitamente indicati e/o approvati da Italia Lavoro.

Articolo 11 **Risoluzione**

11.1 Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Italia Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c, il presente contratto:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri / Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

11.2 La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Italia Lavoro, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al responsabile di contratto. In caso di risoluzione l'Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Italia con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 12 **Obbligo di riservatezza**

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La



9.6 La società cui perviene l'appaltatore, per iscritto, tramite raccomandata a mano o A/R, lo
eventuale comunicazione consegnata ai controlli cittadini, comunicata, anche in forma
prescritta, alle quali l'appaltatore dovrà uniformarsi nel senso che la società richiedente
L'appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alla comunicazione della
comunicazione entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione. Salvo comprovata
donna relative alle parti nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 10

Cessione del contratto e subappalto

10.1 È fatto esplicito divieto all'appaltatore di subappalto in tutto o in parte la durata di cui
al presente incarico. La società non assume alcuna responsabilità ovvero adempimento nei
confronti di terzi, avendo rapporti con l'appaltatore, che non siano stati esplicitamente indicati e/o
approvati da tutta l'area.

Articolo 11

Risoluzione

11.1 Nel caso in cui si verificasse lo stesso, l'appaltatore dovrà provvedere a
risolvere, a sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. il presente contratto.

11.2 La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di tutto il lavoro da
effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificativa per ogni nuova raccomandata
A/R), dichiarando la responsabilità di contratto. In caso di risoluzione, l'appaltatore sarà tenuto a
praticare lo sviluppo della parte con l'impegno a quest'ultima dovuto per l'intera durata
ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

L'appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e proprio di tutti
informazioni, conoscenze, od altro di cui avrà comunicazione o prendere atto dello svolgimento
dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun caso essere cedute a terzi.

presente clausola riveste per Italia Lavoro carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 13 Autorizzazioni

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta etc, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. L'Appaltatore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore autorizza, ai sensi della vigente normativa, Italia Lavoro ad utilizzare i Suoi dati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e il pagamento dei bonifici bancari. Resta inteso che la società si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che Vi riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

Articolo 15 Foro Competente


Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16 Codice Etico

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da Italia Lavoro S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.italialavoro.it alla voce Codice Etico, e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Italia Lavoro s.p.a.

L'appaltatore



ALLEGATO A

ALLEGATO al contratto n. prot. _____ del _____
ex
Legge 13/08/2010 n. 136 (Articolo 3 commi 8 - 9)

Premesso che:

a) la Legge 13/08/2010 n. 136 all'articolo 3 ha previsto l'obbligo, a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, di:

- utilizzare *conti correnti bancari o postali dedicati* e di effettuare i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (al comma 1);
- seguire particolari modalità per specifici pagamenti ivi regolati (ai commi 2 - 3);
- per ciascuna transazione riportare nel bonifico bancario il "CUP" (codice unico di progetto) (al comma 5)e/o il CIG (codice identificativo gara);
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei *conti correnti dedicati* nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi (al comma 7);
- indicare nei contratti di appalto, subappalto e subfornitura l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ai commi 8 e 9);

b) intendendo osservare ed ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto in essere sopra citato, è necessario integrare detto contratto con le condizioni qui di seguito indicate.

Le parti

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Le parti osserveranno la normativa che impone all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente di contratti pubblici di effettuare i pagamenti dovuti in relazione al contratto pubblico e relativi subappalti e subforniture sul "*conto bancario o postale dedicato*"; per l'effetto l'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato _____ è _____ il _____ seguente:
IBAN _____; dichiara che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti _____.
Ogni eventuale variazione relativa al *conto dedicato* sarà tempestivamente comunicata.
3. Le parti osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 5 della Legge 13/08/2010 n. 136. I flussi finanziari dell'appaltatore, del subappaltatore (se previsto il subappalto) nonché del subcontraente ((se previsto) riconducibili a contratti pubblici, pertanto, saranno effettuati riportando nel bonifico il relativo CUP (codice unico di progetto). Sarà cura dell'appaltatore compiere gli atti previsti dalla normativa per conoscere tempestivamente il CUP ed il CIG relativi all'appalto pubblico riconducibile o connesso al presente contratto e comunicarlo immediatamente al subappaltatore/subcontraente.
La Stazione appaltante dichiara che il CUP per il contratto in oggetto è: NON NECESSARIO che il CIG è Z320238B7B.
In Caso di subappalto o subfornitura per contratti pubblici sarà a carico dell'appaltatore comunicare il codice CUP ed il relativo CIG al subappaltatore o subcontraente.
4. Le parti osserveranno la disposizione prescrivente che l'appaltatore, nel caso di sottoscrizione di contratti di subappalto o subfornitura, inserisca in tali contratti a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ogni parte assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla normativa e che, nei loro riguardi, fossero obbligatori per i subappaltatori e subcontraenti in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3 Legge 13/08/2010 n. 136.
L'appaltatore inoltre, con ogni possibile ragionevole sollecitudine, dovrà fornire alla stazione appaltante, se esistenti, copia dei contratti di subappalto e dei subcontratti di fornitura riconducibili a contratti pubblici.

5. Ogni parte riconosce a controparte la facoltà di risolvere in ogni momento il presente contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del medesimo contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136.

IL CLIENTE



IL FORNITORE

Il Cliente è tenuto a corrispondere la somma di cui sopra in ogni momento il presente contratto è
veramente eseguito il mancato rispetto del obbligo di effettuare tutte le transazioni relative al conto del
prestanome contratto attivo. Il Cliente deve, nei termini indicati, e nel prezzo in bianco o in nero, farsi
italiane Spa con sede in viale dell'Industria, 125

IL FORNITORE

IL CLIENTE
ITALIAN AIR